Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 novembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile Pag. 4116

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Vicenza . . . . Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Scafati al confine con la provincia di Napoli, in provincia di Salerno Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.
Proroga delle funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della carta e della stampa . . . Pag. 4120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila . . Pag. 4120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1955.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale valori bollati per l'esercizio finanziario 1954-55 . . . . Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.
Istituzione di una Agenzia consolare in Montauban alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Tolosa. Pag. 4121

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1955.
Modificazione dell'art. 5 del regolamento per la formazione e la conservazione del ruolo dei mediatori in merci presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova . . . . Pag. 4121

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pescheria Vecchia e del contiguo tratto del canale Musonello, sita nell'ambito del comune di Castelfranco Veneto . Pag. 4121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 520 del 23 novembre 1955. Prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali . . . . Pag. 4123

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Colere (Bergamo) . Pag. 4123
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Sestri Ponente (Genova) . . Pag. 4124

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Frosinone . . Pag. 4124

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 4124

Ministero della marina mercantile: Delimitazione tra il pubblico Demanio marittimo e le acque interne dei laghi Alimini di Otranto Pag. 4124

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 1951, firmato a Berna l'8 febbraio 1955 . . . Pag. 4124

Ministero del tesoro:

Media dei cambi . . . . . Pag. 4127

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 4128

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 4128

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessione delle attività e passività della Banca popolare di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Castellazzo Bormida (Alessandria), in liquidazione, alla Banca popolare di Novara, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario della liquidanda azienda di credito. Pag. 4129

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro Pag. 4129

Ministero della pubblica istruzione: Modificazione al diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel personale delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1955 Pag. 4129

Ministero delle finanze:

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di operai specializzati nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954 Pag. 4130

Graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954 Pag. 4130

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 24 ottobre 1955, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **PRUSCIANO** prof. **Francesco,** primario radiologo in Taranto.

Durante la sua lunga attività professionale e quale primario radiologo all'Ospedale civile di Taranto, esplicò la sua nobile missione con alto senso del dovere e con grande amore verso gli infermi, esponendosi scientemente e senza mai risparmiarsi alle dannose conseguenze delle radiazioni, che gli cagionavano gravissime e dolorose lesioni alle mani, rendendo necessari ripetuti interventi chirurgici di amputazione delle dita. Pur nelle aggravate condizioni di salute, non volle mai desistere dalla sua alta missione rivolta a lenire le sofferenze degli infermi, finquando, irreparabilmente minato nel fisico, immolava la sua generosa vita per il benessere dell'umanità.

PONZIO prof. **Mario,** docente di radiologia in Torino.

Durante la sua lunga e diuturna attività professionale e didattica, quale direttore dell'Istituto di radiologia e docente presso la cattedra di radiologia dell'Università di Torino, esponendosi scientemente alle nocive conseguenze delle continue applicazioni radiologiche ed a causa delle incessanti, appassionate ricerche di laboratorio, riportava continue e sempre più gravi lesioni alle mani. Incurante del male e della progressiva disintegrazione delle cellule, che richiedevano nuovi e più dolorosi interventi chirurgici, non desisteva, per puro spirito di altruismo ed abnegazione, dalla sua opera generosa ed illuminata in favore degli infermi. Fulgido esempio di dedizione al dovere e di ardore di vita tutta dedita al benessere dell'umanità ed al progresso della scienza.

Medaglie d'argento

LAZZARI Mario, operaio, il 15 novembre 1951 in Canaro (Rovigo).

Durante una disastrosa alluvione, venuto a conoscenza che in una località abitata un gruppo di famiglie erano rimaste isolate ed in procinto di essere travolte dalle acque, con coraggio non comune ed assoluto sprezzo del pericolo, mediante una propria imbarcazione a remi non esitava, nella notte, nonostante la scarsissima visibilità, ad accorrere in soccorso degli infortunati, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a portarli tutti in salvo. Per puro spirito altruistico e di solidarietà umana proseguiva per più giorni instancabilmente nella propria opera di soccorso, contribuendo efficacemente a rifornire le famiglie bloccate dalle acque ed a condurre in salvo i pericolanti.

Alla memoria di **CALO' Nicolò,** pescatore, il 12 settembre 1953 in Cefalù (Palermo).

Durante una violenta mareggiata, scorto un motoscafo che, rotti gli ormeggi, veniva spinto al largo con una persona a bordo, si slanciava arditamente in mare e con vigorosi sforzi tentava di portare soccorso al pericolante. Sospinto verso l'alto mare dalla corrente e dalla furia dei marosi, senza poter raggiungere il suo generoso scopo, veniva ricondotto a riva da altri volenterosi, ma decedeva per asfissia, vittima del proprio altruistico, coraggioso impulso.

Alla memoria di **CARRARO Gino,** operaio, il 7 maggio 1954 in Torri di Quartesolo (Vicenza).

Con generoso slancio ed incurante del pericolo cui si esponeva nella speranza di salvare un compagno di lavoro che, colpito da una scarica elettrica era rimasto privo di sensi attaccato ad una scala, accorreva in suo soccorso, rimanendo nel generoso gesto di solidarietà umana, folgorato dalla corrente.

MORA Davide, albergatore, il 7 maggio 1954 in Bezzecca (Trento).

Con coraggio non comune e assoluto sprezzo del pericolo affrontava decisamente un rapinatore armato di mitra che si era impossessato della somma di L. 735.000 presso la Cassa rurale di Bezzecca e dopo viva colluttazione, durante la quale dall'arma partivano ripetuti colpi, fortunatamente andati a vuoto, riusciva a disarmarlo. Valendosi, poi, del mitra di cui si era impadronito e sorretto da alcuni animosi accorsi, provvedeva ad arrestare anche l'altro complice, pure esso armato, consegnandoli alla forza pubblica.

Alla memoria di **DI FINI Nicolò,** operaio, il 25 maggio 1954 in Nicosia (Enna).

Scorto un compagno di lavoro che, travolto da una frana, dava ancora segno di vita, incurante del pericolo di nuovi crolli, con encomiabile spirito di solidarietà ed abnegazione, si slanciava in suo soccorso. Una successiva frana abbattendosi sull'ardimentoso, ne interrompeva lo slancio generoso, uccidendolo unitamente al collega.

ALDUINI Arnaldo, bracciante, il 4 giugno 1954 in Pistoia.

Trovandosi nei pressi di uno stabilimento industriale, in cui si era sviluppato un violento incendio, accorreva prontamente con slancio generoso per contribuire all'opera di spegnimento. Accortosi che del materiale in fiamme, cadendo da una macchina tuttora in movimento minacciava di dar fuoco alle vesti di un operaio, incurante del grave pericolo, nel prodigarsi per allontanare il materiale infiammato, riportava lo schiacciamento di una mano rimasta imprigionata fra gli ingranaggi in moto.

Alla memoria di **MOSCATELLI Lucia,** di anni 12, il 20 giugno 1954 in Paderno Dugnano (Milano).

Quantunque inesperta nel nuoto e gravemente minorata — perchè sordomuta — con generoso impulso ed encomiabile spirito altruistico, si slanciava in soccorso del padre che, sprofondato in una buca di uno specchio d'acqua era in procinto di annegare; ma date le sue limitate risorse fisiche, avvinghiata dal pericolante non aveva la forza di trattenerlo e, trascinata al fondo, periva miseramente con lui.

Alla memoria di **MAZZOCCHI Luigi,** di anni 12, il 16 luglio 1954 in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Non esitava, nonostante la sua giovane età, a tuffarsi completamente vestito in una profonda vasca, in soccorso di un ragazzo che vi si era gettato incautamente per prendere un bagno; ma, avvinghiato dal pericolante, veniva trascinato sul fondo e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

CORNAGO Amadio, usciere del Comune, il 7 agosto 1954 in Ponteranica (Bergamo).

Accortosi che le fiamme, sviluppatesi da un incendio di una contigua autorimessa, avevano attinto le scale di un edificio di abitazione isolando numerose persone senza possibilità di scampo, con generoso impulso e sprezzante del pericolo, aggrappandosi a delle sporgenze dell'edificio riusciva a portarsi in ripetuti tentativi prima al primo piano e poi al secondo, traendo in salvo due bambini ed una giovinetta.

Medaglie di bronzo

PINNA Demetrio, il 28 febbraio 1943 in Cagliari.

Durante un violento bombardamento aereo, perdurando l'allarme, senza curarsi del pericolo di nuove incursioni e del crollo degli edifici colpiti, venuto a conoscenza che nei pressi della propria abitazione alcune persone erano rimaste sepolte dalle macerie, accorreva per primo sul luogo del sinistro e, radunati altri volonterosi, organizzava le operazioni di soccorso e vi partecipava infaticabilmente con ammirevole spirito di abnegazione e di altruismo, riportando dolorose ferite alle mani.

LAVAGNINI Paolo, studente, il 28 novembre 1951 in Duino Aurisina (Trieste).

Durante una escursione speleologica, essendo uno dei componenti precipitato sul fondo di un abisso, rimanendo ferito ed inanimato, si faceva calare prontamente nella voragine e dopo numerosi tentativi risultati vani, riusciva con enorme sforzo ed a rischio della vita a ricondurre alla superficie, sulle proprie spalle, l'infortunato.

PINNA Giovanni Battista, sorvegliante, il 22 gennaio 1953 in Ingurtosu (Cagliari).

Rimasti sepolti in seguito ad incidente di miniera, un dirigente ed un operaio della stessa, con elevato spirito di sacrificio e di abnegazione, si prodigava nell'opera di soccorso instancabilmente per più ore unitamente ad altri volonterosi. Raggiunto uno dei pericolanti, si faceva calare in un cunicolo, con grave rischio della vita ed, incurante della immanente minaccia di nuovi crolli, provvedeva ad allargare il passaggio con il solo aiuto delle mani, rendendo possibile dopo sovrumani sforzi, il salvataggio di uno dei pericolanti ed il recupero della salma dell'altro.

VACCARO Tommaso, agente di pubblica sicurezza, l'11 aprile 1954 in Caltagirone (Siracusa).

Durante lo svolgimento di una gara automobilistica di velocità, essendosi una macchina incendiata in seguito a sbandamento, con prontezza e generoso spirito altruistico si slanciava in soccorso del pilota rimasto immobilizzato fra le fiamme, riuscendo con grave sforzo a trarlo in salvo.

BILLERI Antonio, brigadiere dei carabinieri, il 23 aprile 1954 in Marina di Carrara (Massa Carrara).

Affrontava arditamente un individuo che, colto da improvvisa pazzia ed armato di un fucile da caccia, sparando alla impazzata aveva ferito la madre ed altre quattro persone, e dopo aspra e violenta colluttazione riusciva, col concorso di altri commilitoni a disarmarlo.

ARIOTTI Evasio, carabiniere, il 23 aprile 1954 in Marina di Carrara (Massa Carrara).

Accortosi che un individuo colto da improvvisa pazzia, dopo aver ferito con vari colpi di fucile alcune persone, si accingeva a sparare contro una donna, si slanciava animosamente verso di essa per spingerla al sicuro fuori tiro, ma veniva egli stesso, colpito dal demente ad una mano.

CARPITA Giuseppe, carabiniere, il 23 aprile 1954 in Marina di Carrara (Massa Carrara).

Intervenuto, dopo che un individuo colto da improvvisa pazzia, aveva esploso all'impazzata diversi colpi di fucile ferendo alcune persone, non esitava per facilitare altri commilitoni che tentavano arditamente di disarmare il folle, a mettersi apertamente in vista per attrarre su di se l'attenzione del demente, ma questi faceva immediatamente fuoco contro di lui, ferendolo al viso.

ANNUNZIATA Ferdinando, meccanico, il 21 giugno 1954 in Vicenza.

Si slanciava, senza esitazione completamente vestito, nel fiume Bacchiglione, in soccorso di una donna che, precipitatavi, stava per annegare e, raggiuntala, dopo tenaci sforzi, riusciva a trarla in salvo.

CANELLA Giorgio, di anni 16, il 21 giugno 1954 in Porto Tolle (Rovigo).

Accorso alle grida di aiuto di un bambino, perchè un suo fratellino era caduto in un canale adiacente al Po, vestito completamente, con generoso spirito altruistico, non esitava a tuffarsi nel corso d'acqua, profondo oltre tre metri, e dopo sforzi notevoli riusciva a portare a riva l'infortunato, salvandolo da sicura morte.

ZABEO Egisto, imbianchino, il 23 giugno 1954 in Dolo (Venezia).

Scorta una bambina che, caduta accidentalmente nel canale « Naviglio Brenta » era scomparsa fra i gorghi, si slanciava con pronta abnegazione in acqua, completamente vestito e, dopo strenui sforzi, riusciva a rintracciare sott'acqua la pericolante ed a trasportarla in salvo alla riva.

GUERINI Giacomo, cementista, il 12 luglio 1954 in Fiorano al Serio (Bergamo).

Accortosi che un bimbo di diciotto mesi era caduto nel fiume Serio rischiando di annegare, senza frapporre indugi si tuffava in acqua completamente vestito, raggiungendo il pericolante e traendolo incolume a riva.

LA CAPRA Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 5 luglio 1954 in Roma.

Affrontava animosamente un cavallo che, trainando un carretto privo di conducente, erasi dato a fuga precipitosa nella pubblica via, mettendo a repentaglio la vita dei numerosi passanti. Riuscito vano un primo tentativo per moderarne la corsa, si issava con ardita azione e sprezzo del pericolo sul veicolo ed afferrate le redini riusciva, con strenui ripetuti sforzi a fermarlo.

BASSO RICCI Ferruccio, di anni 7, l'8 luglio 1954 in Valle Mosso (Vercelli).

Non esitava, nonostante la sua giovanissima età, a tuffarsi in un torrente in soccorso di un fratello che stava per annegare, ma, travolto dalla corrente scompariva anch'egli sott'acqua, e poteva essere salvato soltanto mercè l'intervento di un altro animoso.

COMOLA Dante, meccanico, l'8 luglio 1954 in Valle Mosso (Vercelli).

Accortosi che un bambino nel generoso tentativo di porgere aiuto ad un fratello che stava per annegare in un torrente, era anche esso scomparso sott'acqua, senza esitazione e completamente vestito, si tuffava ripetutamente in soccorso dei pericolanti e, con notevoli sforzi, riusciva a riportarli entrambi a riva.

BONFARDECI Filippo, il 13 luglio 1954 in Palermo.

Accorso alle grida di aiuto provenienti da una via adiacente alla sua abitazione, per un grave incendio sviluppatosi, con generoso ardimento e sprezzo del pericolo, si slanciava fra le fiamme riuscendo a portare in salvo una donna svenuta e la di lei figlia di un anno, riportando gravi ustioni al viso.

SILVESTRI Mario, autista, il 20 luglio 1954 in Gaggiano (Milano).

Si slanciava, completamente vestito, in un canale in soccorso di una donna che, cadutavi accidentalmente, stava per annegare e, dopo strenui sforzi riusciva, con suo grave rischio, a trarla in salvo.

CAVALLINI Oreste, contadino
TOFINETTI Giuseppe, contadino
TOFINETTI Primo, contadino
VISENTIN Giovanni, contadino
il 22 luglio 1954 in Vedelago (Treviso).

Con encomiabile spirito altruistico e lodevole pensiero, riuscivano ad estrarre incolume il pilota da un reattore precipitato in preda alle fiamme.

MASSANO Daniele, usciere di questura, il 25 luglio 1954 in Cuneo.

Non esitava a slanciarsi semivestito nel fiume Stura in soccorso di un giovane che, spintosi incautamente nella corrente per fare un bagno, stava per annegare e con notevoli sforzi riusciva a trarlo in salvo.

Bronzo con lode

CASTIGLIONI dott. **Nando,** medico, il 28 giugno 1954 in Trecasali (Parma).

Senza esitare si tuffava nel fiume Taro in soccorso di un uomo che, colto da malore mentre prendeva un bagno, era scomparso sott'acqua, e raggiuntolo a nuoto riusciva con strenui sforzi e lottando vigorosamente contro la corrente, a trarlo in salvo.

LEMMI Aldo, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, il 30 luglio 1954 in Montecatini Terme (Pistoia).

Accortosi che un cavallo, attaccato ad una vettura priva di conducente, si dirigeva a corsa sfrenata verso il centro affollato della città, lo inseguiva per lungo tratto e, raggiuntolo, saltava con ardita azione sul veicolo e poscia sulla groppa dell'animale, riuscendo, con strenui sforzi e mercè l'aiuto di un altro animoso a fermarlo, scongiurando in tal modo i gravi danni che potevano derivarne ai numerosi cittadini in sosta nella via.

ICARDI Luigi, guardia di pubblica sicurezza, il 30 luglio 1954 in Montecatini Terme (Pistoia).

Accortosi che un cavallo attaccato ad una vettura, priva di conducente, si dirigeva a corsa sfrenata verso il centro affollato della città, lo inseguiva per lungo tratto. Raggiuntolo lo affrontava arditamente afferrandone le redini e porgendo aiuto ad altro animoso che era saltato sul veicolo riusciva a fermarlo contribuendo in tal modo a scongiurare i gravi danni che potevano derivarne al numerosi cittadini in sosta nella via.

CASAMASSIMA Nicola, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, il 30 settembre 1954 in Roma.

Si slanciava, semivestito, nel Tevere in soccorso di una donna che gettatavisi a scopo suicida, stava per annegare e sebbene ostacolato dalla pericolante, che lo aveva avvinghiato trascinandolo sott'acqua, riusciva, dopo strenui sforzi e con suo grave rischio, a trarla in salvo.

CASTELLO Amilcare, guardiano giurato, il 21 febbraio 1955 in Genova.

Con pronta intuizione del pericolo e grave suo rischio, si calava sulla carena della nave « Nordenland » semisommersa nel porto di Genova a seguito di una violenta mareggiata che, scardinando la diga foranea, aveva portato la distruzione fra le navi ivi ancorate, per recare soccorso al capitano del vascello sbalzato in mare ed esanime. Fra notevoli difficoltà e con l'aiuto di altro animoso riusciva alfine a condurre in salvo il pericolante.

(6116)

Il Presidente della Repubblica, con Suoi decreti del 30 ottobre 1955, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglia d'oro in commutazione della medaglia d'argento, precedentemente conferita con decreto del 10 maggio 1955

Alla memoria di **MEZZANOTTE Giovanni,** il 2 giugno 1954 in Pescara.

Scorti alcuni fanciulli che, nel prendere un bagno, travolti dalle onde, erano in procinto di annegare, si slanciava immediatamente in acqua, con generoso spirito altruistico, malgrado in condizioni fisiche menomate, e conduceva in salvo uno di essi. Non pago dell'atto compiuto ed in piena coscienza del grave rischio della vita cui si esponeva, si tuffava nuovamente in mare, riuscendo a salvare un altro pericolante. Colto da malore, scompariva sott'acqua, vittima del suo generoso slancio ed altruistico ardimento.

Medaglia d'argento

CAMPANELLA Domenico, operaio, il 26 settembre 1955 in Palermo.

Accortosi che un operaio al lavoro su un'alta scala, perso l'equilibrio; stava precipitando al suolo, si slanciava generosamente in suo aiuto, riuscendo ad afferrarlo ed a salvarlo da sicura morte. Per il contraccolpo determinato dalla velocità di caduta del pericolante, stramazzava al suolo riportando gravissime lesioni.

(6115)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

FIOCCO Guido, capo servizio, il 22 gennaio 1953 in Ingurtosu (Cagliari).

GUIDI Nazzareno, finanziere, il 19 novembre 1953 in Trapani.

GIULIANI Giovanni, bracciante, il 21 maggio 1954 in Montevecchio di Cesena (Forlì).

BOLZONELLA Guido, studente, il 12 giugno 1954 in Este (Padova).

GENNARI Sandro, di anni 15, il 28 giugno 1954 in Villanova Marchesana (Rovigo).

VENTURINI Sergio, operaio, il 1° luglio 1954 in Nimis (Udine).

DORIA Antonio, marinaio, l'8 luglio 1954 in Venezia.

MAIOMASCIO Piero, bagnino, l'11 luglio 1954 in Francavilla al Mare (Chieti).

SMIRIGLIO Antonio, impiegato, l'11 luglio 1954 in Brindisi.

BASO Fausto, operaio, il 13 luglio 1954 in Venezia.

FRANZINA Innocente, falegname, il 14 luglio 1954 in Vicenza.

CERONI Tiziano, fornaio
GARDIN Renzo, studente
ZULLO Antonio, studente
il 29 luglio 1954, in Carmignano di Brenta (Padova).

GUARNIERI Alberico, 2° nocchiero di porto, il 31 luglio 1954 in Vibo Valentia Marittima (Catanzaro).

TRIMARCO Carmine, guardia di finanza, il 21 febbraio 1955 in Genova.

MANNUZZI Maria, bagnina, il 26 marzo 1955 in Cervia (Ravenna).

(6117)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Vicenza per il triennio 1954-56;

Considerato che l'avv. Dino Monza, componente di detto Consiglio quale esperto in materie amministrative, è deceduto in data 22 giugno 1955, e che pertanto occorre provvedere alla di lui sostituzione quale componente del Consiglio suindicato;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Reolon dott. Giuseppe, esperto in materie amministrative, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza per il triennio 1954-56, in sostituzione dell'avv. Dino Monza, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 14

(6132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1953, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 29162 del 23 luglio 1955, con la quale la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali ha chiesto la sostituzione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto del dott. ingegnere Vittorio Memmi, deceduto, con il dott. Silvio Bonsi Magnoni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Silvio Bonsi Magnoni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei dirigenti delle aziende industriali ed in sostituzione del dott. ing. Vittorio Memmi, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 6 Lavoro e previdenza, foglio n. 398. — BAGNOLI

(6113)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Scafati al confine con la provincia di Napoli, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1953, n. 97, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Scafati porta al confine con la provincia di Napoli verso Sant'Antonio Abate;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 luglio 1955, n. 1758;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Scafati porta al confine con la provincia di Napoli verso Sant'Antonio Abate, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 236

(5925)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.
Proroga delle funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della carta e della stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1954, con il quale è stato nominato commissario straordinario della Cassa predetta, fino al 31 marzo 1955, il capo sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dottor Plinio Pirri;

Visto il successivo decreto 21 giugno 1955, con il quale sono stati prorogati fino al 31 luglio 1955 i poteri commissariali già conferiti al dott. Plinio Pirri con il precitato decreto 27 settembre 1954;

Considerato che si rende indispensabile protrarre la gestione commissariale dell'Ente predetto, affinchè possano essere espletate le prescrizioni disposte dall'articolo 28 dello statuto della Cassa per la elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Plinio Pirri continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1955 le funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, con i poteri conferitigli dal decreto 27 settembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 345. — BAGNOLI

(5963)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1953, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente esperto in scienze agrarie dott. Luigi Raymondi, trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Lucio Nocelli, esperto in scienze agrarie, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila, in sostituzione del dott. Luigi Raymondi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 13

(6133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1955.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale valori bollati per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1954-55, del contingente di salariati temporanei per i servizi del Deposito generale valori bollati, dipendente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

che dev'essere fissato, inoltre, il numero massimo di salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1954-55, è determinato in complessive trentadue unità, di cui dieci da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Art. 2.

La spesa relativa graverà sui capitoli 149 e 150 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1955
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 335

(6112)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Montauban alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Tolosa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1946, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Montauban alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Tolosa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1955
Registro n. 64 Esteri, foglio n. 260. — BARNABA

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1955.

Modificazione dell'art. 5 del regolamento per la formazione e la conservazione del ruolo dei mediatori in merci presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regolamento che disciplina la formazione e la conservazione del ruolo dei mediatori in merci presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova, approvato con decreto Ministeriale 22 febbraio 1955;

Vista la circolare ministeriale n. 768/C, anno 1955, contenente istruzioni alle Camere di commercio per la formazione del ruolo dei mediatori in merci;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia del 22 giugno 1955;

Vista la successiva circolare n. 858/C, stesso anno, riguardante la iscrizione nel ruolo anzidetto dei mediatori falliti riabilitati;

Viste le lettere della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova del 21 luglio e 5 ottobre 1955, concernenti la stessa materia;

Decreta:

Articolo unico.

Nel testo dell'art. 5, lettera *d*), del regolamento per la formazione e la conservazione del ruolo dei mediatori in merci presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è soppressa l'espressione « ancorchè riabilitati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pescheria Vecchia e del contiguo tratto del canale Musonello, sita nell'ambito del comune di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 gennaio 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Pescheria Vecchia e del contiguo tratto del canale Musonello, sita nell'ambito del comune di Castelfranco Veneto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Castelfranco Veneto senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue pittoresche mura adorne di cinque torri e con la sua fresca vegetazione costituisce un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castelfranco Veneto, confinante ad est con i mappali 449 e 451; ad ovest con il corso Vittorio Emanuele; a nord con il mappale n. 440; a sud con la via Musonello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Castelfranco Veneto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 19 dell'adunanza tenutasi il 21 gennaio 1954

(*Omissis*).

L'adunanza ha iniziato alle ore 10,30 in una sala della Amministrazione provinciale di Treviso.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il presidente comunica alla Commissione di aver notizia che il comune di Castelfranco avrebbe intenzione di

autorizzare la costruzione di un edificio di sette piani, che verrebbe ad occupare la piazzetta Vecchia Pescheria e il canale Musonello, di fronte alla importante torre sud-est della cinta delle mura cittadine.

La costruzione di cui si parla sarebbe venuta a turbare, in modo irrimediabile, una delle visioni più suggestive e più pittoresche di Castelfranco; e avrebbe interrotto, fra l'altro, un'armonia di rapporti, di linee e di profili che sono la caratteristica della città del Giorgione.

Non esiste un progetto definitivo, e perciò si dovrà esaminare la località come ambiente caratteristico e giudicare se sia il caso di proporre il vincolo assoluto o il vincolo relativo subordinando l'approvazione del progetto alla Sovrintendenza

L'on. Sartor, sindaco di Castelfranco, crede opportuno precisare che l'allarme per la progettata costruzione è dato da un esiguo numero di cittadini, mentre la maggioranza vede con favore l'iniziativa, e propone che la Commissione non si pronunci finchè non sia elaborato e presentato il progetto definitivo.

Il soprintendente ribadisce il concetto che si debba esaminare la zona indipendentemente dal progetto.

Ne segue un'ampia discussione, alla quale partecipano tutti i membri della Commissione, sulla opportunità o meno di costruire nella zona in parola.

Il presidente si dichiara non « a priori » prevenuto contro le tendenze moderne, ma in ciò è necessario trovare il punto di equilibrio più felice. L'Amministrazione presieduta dall'onorevole Sartor deve sentire tutta la responsabilità di compromettere una zona molto caratteristica e molto delicata. Benchè la zona sia nota a tutti i membri della Commissione propone un sopraluogo.

L'on. Sartor ritiene che il sopraluogo chiarirà meglio la questione e spera che la Commissione veda con ottimismo la iniziativa.

Viene così fissata per le ore 14,30 una visita sul luogo.

La Commissione quindi riprende e continua l'esame delle zone da notificare della città di Treviso in relazione alla loro lunghezza e profondità.

I lavori vengono sospesi alle ore 13 per permettere alla Commissione di effettuare il sopraluogo a Castelfranco Veneto. L'esame sarà ripreso in una prossima seduta.

Dopo il sopraluogo nella città di Castelfranco la Commissione si riunisce in una sala del Palazzo municipale per continuare la discussione.

Il presidente dell'Ente provinciale turismo in questa seconda parte dei lavori è rappresentato, con delega scritta dal presidente dell'Ente, dal cav. Giuseppe Mazzotti.

Il presidente invita i singoli partecipanti alla riunione ad esporre il proprio punto di vista.

Il co. Collalto, rappresentante degli agricoltori, pensa che la progettata costruzione, vista direttamente di fronte, non preoccupi eccessivamente.

Può turbare molto di più la veduta panoramica l'insieme che si gode uscendo dalla porta della torre principale; forse arretrando la costruzione, in modo da non aver una visione diretta ed equilibrando la mole, si potrà ottenere una soluzione accettabile.

Il dott. Gregori, rappresentante degli industriali, propone una migliore sistemazione dell'attuale piazzetta.

Una costruzione di sette piani turberebbe enormemente l'equilibrio edilizio della zona, senza contare che la nuova mole verrebbe ad inserirsi come una quinta, impedendo la visione lontana e panoramica delle torri della città, visione che va valorizzata e non compromessa. Se proprio a Castelfranco si vuole costruire un « grattacielo », conviene scegliere una località più adatta.

Il cav. Mazzotti, per l'Ente turismo, condivide le osservazioni del dott. Gregori e mette in evidenza come il progettato edificio romperebbe l'armonia edilizia di Castelfranco Veneto e in particolare modo della zona in esame.

Purtroppo recenti manomissioni hanno turbato la caratteristica fisionomia della città ammirata da italiani e da stranieri per le sue mura e le sue costruzioni unitarie; ed è necessario impedire altre indiscriminate manomissioni propone a sua volta una sistemazione adeguata della piazzetta.

Il soprintendente prende lo spunto dalle dichiarazioni del cav. Mazzotti per rilevare che Castelfranco non è soltanto nota per le mura che racchiudono il centro dove si sviluppò il nucleo più antico, ma anche perchè le pittoresche mura, adorne di cinque torri, ed oggi ingentilite da una fresca vegetazione lungo gli spalti, sono circondate, al di là di un ampio anello stradale, dalla città rinascimentale, che le abbraccia con un chiaro legame ad armonica unità, pur nella varietà degli stili, che difficilmente si riscontra in altre località.

A sua volta suggerisce la creazione di un nuovo centro moderno non affacciato al caratteristico anello (su un lato dal quale si presenta il *castrum* murato, sull'altro una sequenza di edifici dal cinque all'ottocento), ma in una zona che risulti baricentrica fra la città antica e la stazione dell'importante nodo ferroviario che è Castelfranco.

Il presidente, pur non essendo fanatico conservatore e pensando che ogni età deve lasciare la propria impronta, riconosce nel caso specifico che la nuova alta costruzione verrebbe a turbare un punto particolarmente delicato e sensibile, e ciò non soltanto per lo squilibrio fra la nuova massa e le modeste proporzioni del complesso di case circostanti, tutte più o meno pregevoli, ma verrebbe anche a diminuire notevolmente la possibilità di godimento panoramico di uno dei punti più belli, e cioè il torrione dell'angolo sud-est, circondato dalla verdura degli alberi. Infatti per poter abbracciare con uno sguardo il complesso della veduta, è necessario arretrarsi fin verso il fondo della piazzetta della Pescheria, essendo la veduta dal ciglio della strada molto meno pregevole perchè gli alberi nascondono il torrione. Ora è evidente che ridotta la piazzetta ad una sottile striscia di strada, limitata a sud da un altissimo fabbricato, la possibilità della visione panoramica su accennata viene ad essere o abolita o molto gravemente limitata. Sconsiglia perciò una nuova costruzione. La sua tesi è di porre il vincolo, vincolo che dovrebbe venir accolto dal sindaco, non già come ostacolo allo sviluppo di Castelfranco, ma come riconoscimento dell'alto pregio artistico che non è certo un elemento trascurabile per le fortune della nobile città.

Il sindaco on. Sartor precisa che la scelta dell'area è stata fatta in relazione alla destinazione del nuovo edificio, che al piano terra dovrebbe ospitare uffici pubblici ai quali non si addice altra posizione più eccentrica. E' una esigenza sentita, quasi una necessità di ordine pubblico.

La Società promotrice della nuova costruzione mette a disposizione degli uffici pubblici, da sistemare al piano terra, solo se ha la possibilità di costruire in zona centrale.

Il presidente si rende conto delle esigenze del Comune, ma la Commissione non può tenerle in considerazione ed è convinta che un approfondito e sereno esame possa dare al Comune soluzioni possibili e più felici.

Il dott. Gregori fa una dichiarazione di voto consigliando la costruzione in zona periferica.

Il co. Collalto fa una dichiarazione di voto consigliando di limitare la mole e di arretrare la fronte del progettato edificio.

L'on. Sartor fa presente che solo la zona della piazzetta della Pescheria può rispondere alle esigenze degli uffici pubblici e che non dipende solo dal sindaco la decisione.

Il presidente, che è per il vincolo assoluto, avanza allora due proposte da porre ai voti:

1) se la zona della Pescheria di Castelfranco Veneto sia da proporre al vincolo relativo;

2) se la zona suddetta sia da proporre al vincolo assoluto.

Il cav. Mazzotti dell'Ente per il turismo e il dott. Gregori, rappresentante degli industriali, chiedono se con il primo voto non si compromette il voto successivo. Avutane assicurazione dal presidente si passa alla votazione.

Sono per il vincolo relativo tutti i componenti della Commissione.

Sono per il vincolo assoluto della zona della Pescheria di Castelfranco ai sensi dell'art. 1, comma terzo della legge sulla tutela delle bellezze naturali (29 giugno 1939, n. 1497)

il prof. comm. Luigi Coletti, presidente; il prof. arch. Fausto Franco, vicepresidente; il dott. Alfredo Gregori e il cavaliere Giuseppe Mazzotti, componenti.

Sono contrari:

il sindaco on. Sartor e il co. Rambaldo di Collalto, componenti.

La Commissione pertanto, a maggioranza, delibera di proporre l'assoggettamento a vincolo assoluto della zona in questione (piazzetta della Pescheria Vecchia e contiguo tratto del canale Musonello).

Alle ore 17 la seduta è tolta.

Treviso, addì 21 gennaio 1954

Il presidente: prof. Luigi COLETTI

Il segretario: prof. Ariello BENVEGNÙ

(6137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 520 del 23 novembre 1955
Prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 520 del 23 novembre 1955, ha adottato la seguente decisione:

PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

A parziale modifica del provvedimento n. 381 del 31 ottobre 1953, vengono fissati come appresso, con decorrenza dal 28 c. m., i prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici per autoveicoli industriali, fermi restando gli sconti e gli altri bonifici nella misura percentuale prevista nello stesso provvedimento.

MISURE	Coperture			Camere
	Normali	Speciali	Artiglio Inverno Neve-SG-GT Universale	
210-20	48.900	—	51.000	3.200
270-20	77.900	—	82.300	5.720
7 50-20	44.000	—	47 700	2.470
8.25-15	57.200	—	—	3.870
8.25-15 10 p. r.	49.000	—	—	3.870
8.25-20	49.300	—	51.400	3.200
9.00-16	1.500	—	54.000	3.880
9.00-16 8 p. r.	—	—	52.10	3.880
9.00-20	57 700	—	66.300	4.180
10 00-18	68.400	—	—	4.110
10.00-20	75.200	—	81.200	4.800
11.00-16	70.200	—	75.200	4.660
11 00-20	86.300	—	94.400	5.720
11.00-22	91.300	—	99.500	5.980
11 00-24	97 100	—	—	8.440
12.00-20	109.500	—	116.600	6.690
12.00-20 extra ply	110.900	—	117.900	6.690
12.00-22	119.400	—	127 300	6.950
12.00-24	—	—	129.400	8.440
13.00-20	143.100	—	152.200	8.280
13.00-20 extra ply	—	—	159.900	8.280
14.00-20	158.300	—	165.900	9.230
14.00-20 12 p. r.	—	—	143.300	9.230
30×5	28.100	—	—	1.970
25×6	27.300	—	28.600	2.750
28×6	31 100	—	—	2.770
32×6	36.200	38.500	—	2.790
7,00×20/32×6	37.600	—	—	2.790
34×7	—	—	52.800	3.420
7.50-20/34×7	47.700	49.300	52.800	3.420
8.25-20/35×7½	54.900	55.900	60.400	3.680
36×8	63.400	—	69.500	4.180
9.00-20/36×8	66.900	—	73.600	4.180
40×8	80.400	—	84.300	5.030
10.00-20/38×9	88.400	—	96.900	4.800
42×9	100.700	—	106.100	5.730
50×9	—	—	144.600	11.730
11.00-20/39×9 ½	92.700	—	102.100	5.720
12.00-20/40×10	110.900	—	120.400	6.690
12.00-22/42×10	121.000	—	134.200	6.950
12.00-24/44×10	132.200	—	138.500	8.330
Tipo CD				
CD 205 (28×6)	31 100	—	—	2.770
CD 230 (7.00-20/32×6)	37.600	—	—	2.790
CD 240 (7.50-20)	44.000	—	—	2.470
CD 260 (7.50-20/34×7)	47 700	—	—	3.420
CD 290 (8.25-20)	49.300	—	—	3.200
CD 320 (8.25-20/35×7½)	54.900	—	—	3.200

MISURE	Coperture			Camere
	Normali	Speciali	Artiglio Inverno Neve-SG-GT Universale	
CD 345 (9.00-20)	57.700	84.500	—	4.180
CD 385 (9.00-20/36×8)	66.900	—	—	4.180
CD 400 (10.00-20)	75.200	103.700	—	4.800
CD 420 (9.00-20 ex ply)	68.500	—	—	4.180
CD 435 (10.00-20/38×9)	88.400	—	—	4.800
CD 450 (11.00-20)	86.300	117.500	—	5.720
CD 475 (11.00-22)	91.300	124.500	—	5.980
CD 485 (11.00-20/39×9½)	92.700	—	—	5.720
CD 512 (11.00-22 ex ply)	103.100	—	—	5.980
CD 530 (12.00-20)	109.500	147.900	—	6.690
CD 560 (12.00-22)	119.400	156.200	—	6.950
CD 570 (12.00-20) ex ply	110.900	—	—	6.690
CD 600 (12.00-22/42×10)	121.000	—	—	6.950
CD 630 (13.00-20)	143.100	—	—	8.280
Tipo metalic				
A 20	43.600	45.500	—	3.420
B 20	52.900	56.200	—	3.680
C 20	60.800	64.500	—	4.180
D 20	80.500	88.800	—	4.800
E 20	92.600	104.600	—	5.720
F 20	109.500	118.500	—	6.690
G 20	152.900	—	—	8.620
E 22	100.400	108.600	—	5.980
F 22	119.400	—	—	6.950
D 24	—	108.200	—	5.730
E 24	105.500	—	—	6.870
Tipi grancarico				
1-20	48.800	63.600	—	3.420
2-20	56.300	76.500	—	3.680
3-20	68.100	96.100	—	4.180
4-20	91.100	113.400	—	4.800
5-20	96.900	137 700	—	5.720
5-22	100.300	142.500	—	5.980
6-20	114.800	162.900	—	6.690
6-22	121.600	164.400	—	6.950
Tipi «X»				
8.25-20	53.900	—	—	3.680
9.00-20	66.800	—	—	4.180
Tipo cinturato				
9 C 20	63.600	—	—	4.000
Tipi GT Super				
11.00-20	—	—	99.200	5.720
12.00-20	—	—	126.500	6.690
12.00-20 ex ply	—	—	127.900	6.690
12.00-22	—	—	133.700	6.950
12.00-22/42×10	—	—	141.000	6.950

(6169)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Colere (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.12/10.63909 in data 25 ottobre 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal sig. Belinghieri Alessio, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 160, sita in Colere (Bergamo) indicato nel catasto comunale di Colere a pag. 1621, mappale n. 2344, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio pediatrico.

(6058)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Sestri Ponente (Genova).

Con decreto commissariale n. 370.24005.34/2.63908 in data 25 ottobre 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Genova la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 700, sita in Sestri Ponente (Genova), via Tommaso d'Aquino indicato nel catasto comunale al foglio 55, n. 169, partita n. 698 del nuovo catasto terreni del comune di Genova, sezione 3ª, in sostituzione di altra area della superficie di mq. 423, la cui donazione fu autorizzata col precedente decreto commissariale indicato nella premessa, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(6057)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Frosinone.

Con decreto commissariale n. 370.24005.33/7.63925 in data 25 ottobre 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 500.000, al cui pagamento si farà fronte utilizzando parte del contributo di L. 1.000.000, disposto dall'Amministrazione provinciale di Frosinone in data 20 dicembre 1952, un'area edificatoria della superficie di mq. 930 circa, sita in Frosinone, località Madonna della Neve, indicata nel catasto comunale alla partita n. 10281, foglio 2, n. 300, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(6059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1955, registro n. 23 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camini (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954 in luogo del precedente di L. 6.375.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1955.

(6139)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il pubblico Demanio marittimo e le acque interne dei laghi Alimini di Otranto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 22 novembre 1955, si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, tra il pubblico Demanio marittimo e le acque interne dei laghi Alimini di Otranto, nel senso che il bacino di acque salse denominato «Alimini Grande» e la parte del canale denominato «Lu Strittu» compresa fra il detto bacino e l'esistente chiusa in cemento armato che divide le acque salse del bacino «Alimini Grande» da quelle dolci del bacino «Alimini Fontanelle» fanno parte del pubblico Demanio marittimo unitamente alle loro sponde, come risulta dalla planimetria allegata al predetto decreto come parte integrante.

(6140)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 1951, firmato a Berna l'8 febbraio 1955.

In conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 1951 (in seguito denominata Convenzione) le autorità amministrative supreme dei due Paesi, e cioè:

per l'ITALIA:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rappresentato dal

Signor Egidio Reale, *Ambasciatore d'Italia a Berna*

per la SVIZZERA:

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, rappresentato dal

Signor Arnoldo Saxer, *Direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali*

hanno stabilito le disposizioni seguenti per l'esecuzione della Convenzione:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

L'attuazione della Convenzione spetta, in conformità alle disposizioni seguenti:

a) *in Italia*: all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seguito denominato «I.N.P.S.»;

b) *in Svizzera*: alla Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, in seguito denominata Cassa svizzera.

Articolo 2.

1. Le persone inviate nel territorio dell'altro Paese contraente in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a*), della Convenzione devono dimostrare alle autorità competenti di detto Paese, mediante un certificato redatto su un apposito formulario, che esse continuano ad essere soggette, durante il loro soggiorno in tale Paese, all'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti o all'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, secondo il caso.

2. Nel caso in cui più persone sono inviate insieme nel territorio dell'altro Paese contraente per uno stesso periodo di tempo, può essere rilasciato per esse un certificato collettivo.

3. Il certificato previsto nei paragrafi 1 e 2 è rilasciato:

per le persone inviate in Svizzera, dall'impresa con sede in Italia che le invia;

per le persone inviate in Italia, dall'impresa con sede in Svizzera che le invia.

4. Il certificato previsto nei paragrafi 1 e 2 deve essere esibito dal rappresentante dell'impresa nell'altro Paese, se tale rappresentante esiste, altrimenti dall'interessato stesso.

Articolo 3.

1. Per l'esercizio del diritto di opzione previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *f*), della Convenzione l'interessato deve presentare la richiesta entro sei mesi dall'inizio della sua occupazione:

in Italia, alla sede provinciale competente dell'I.N.P.S.;

in Svizzera, alla cassa cantonale di compensazione competente.

2. Se l'interessato è già occupato nell'altro Paese alla data della pubblicazione del presente Accordo, il termine di sei mesi decorre da tale data.

Articolo 4.

1. Sono considerati frontalieri ai sensi del numero 2 del Protocollo finale concernente la Convenzione le persone stabilmente residenti in Svizzera nella zona delimitata dall'Accordo italo-svizzero concernente il piccolo traffico di confine, del 21 ottobre 1928, che sono in possesso di una tessera di frontiera svizzera e si recano al loro lavoro nella zona di confine italiana, pure delimitata da detto Accordo.

2. Le persone indicate al precedente paragrafo che intendono esercitare il diritto di opzione previsto al numero 2 del Protocollo finale concernente la Convenzione devono presentare una domanda, entro sei mesi dall'inizio della loro occupazione nella zona di confine, alla sede provinciale competente

dell'I.N.P.S. Se queste persone sono già occupate nella zona di confine italiana alla data della pubblicazione del presente Accordo, il termine di sei mesi decorre da tale data.

3. La sede provinciale competente dell'I.N.P.S. comunica la sua decisione sulla domanda direttamente al richiedente e ne manda una copia alla Cassa svizzera a destinazione della cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

4. La decisione della sede provinciale competente dell'I.N.P.S. ha effetto retroattivo dall'inizio dell'occupazione nella zona di confine italiana ma al massimo dalla data di entrata in vigore della Convenzione. I contributi già versati nell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti sono rimborsati al richiedente dalla sede provinciale competente dell'I.N.P.S.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI.

I. — *Cittadini italiani in Italia con diritto a una rendita o a un trasferimento di contributi dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti.*

A) INOLTRO DELLE DOMANDE DI RENDITA E DETERMINAZIONE DELLE RENDITE

Articolo 5.

1. I cittadini italiani residenti in Italia, che fanno valere un diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, devono presentare domanda, in duplice copia, alla sede provinciale competente dell'I.N.P.S. Per tali domande devono essere adoperati formulari posti a disposizione dell'I.N.P.S. dalla Cassa svizzera. Le dichiarazioni fornite dal richiedente sul formulario di domanda, devono, per quanto sia in esso previsto, essere comprovate a mezzo di documenti validi o a mezzo di una corrispondente attestazione dell'autorità competente italiana sul formulario stesso.

2. Le domande, che pervenissero a un'autorità italiana che non sia la sede provinciale competente dell'I.N.P.S., devono essere inviate immediatamente a quest'ultima.

Articolo 6.

La sede provinciale competente dell'I.N.P.S. verifica, in quanto possibile, se la domanda è redatta in modo esatto e completo e attesta la validità dei documenti italiani allegati o la competenza delle autorità italiane che hanno comprovato le dichiarazioni dell'avente diritto sul formulario di domanda; inoltra la domanda con i documenti allegati alla Direzione generale dell'I.N.P.S., la quale, dopo averla vistata, la trasmette alla Cassa svizzera, con i detti documenti.

Articolo 7.

La Cassa svizzera decide sulla domanda, comunica la decisione al richiedente e ne invia una copia alla Direzione generale dell'I.N.P.S.

Articolo 8.

I cittadini italiani residenti in Italia presentano i ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera o gli appelli contro le sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, sia direttamente alle autorità giudiziarie svizzere competenti, sia alla sede provinciale competente dell'I.N.P.S. In questo ultimo caso la sede annota sul ricorso o sull'appello il giorno del suo arrivo e lo trasmette immediatamente alla Cassa svizzera per l'inoltro alle autorità giudiziarie svizzere competenti. Se il ricorso o l'appello sono stati presentati in piego raccomandato, sarà allegata anche la busta che ha servito alla loro spedizione.

B) PAGAMENTO DELLE RENDITE

Articolo 9.

Le rendite dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono pagate ai cittadini italiani in Italia, ogni due mesi, dalla Cassa svizzera per il tramite della Direzione generale dell'I.N.P.S.

Articolo 10.

La Cassa svizzera trasmette alla Direzione generale dell'I.N.P.S., non oltre il decimo giorno del primo mese del periodo di pagamento previsto nell'articolo 9 e in duplice copia, una distinta dei pagamenti, nella quale per ogni caso di rendita sono in particolare indicati:

a) il genere della rendita;

b) il numero dell'assicurato;

c) il cognome, i nomi, la data di nascita e l'indirizzo dell'avente diritto;

d) l'importo da pagare espresso in franchi svizzeri;

e) il periodo cui si riferisce il pagamento.

Articolo 11.

1. All'atto in cui trasmette la distinta prevista nell'articolo 10, la Cassa svizzera versa la somma necessaria per il pagamento delle rendite alla Banca nazionale svizzera sul conto dell'Ufficio italiano dei cambi a favore della Direzione generale dell'I.N.P.S. Contemporaneamente la Cassa svizzera invia alla Direzione generale dell'I.N.P.S. un avviso di pagamento.

2. Con il versamento previsto nel paragrafo 1, la Cassa svizzera è liberata dalle proprie obbligazioni nei confronti degli aventi diritto alle rendite.

Articolo 12.

1. La Direzione generale dell'I.N.P.S. paga le rendite agli aventi diritto all'inizio del secondo mese di ogni periodo di pagamento, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti.

2. L'I.N.P.S. sospende ogni pagamento nei seguenti casi:

a) se l'avente diritto trasferisce la sua residenza fuori dell'Italia;

b) se l'avente diritto o il suo coniuge sono morti;

c) se la vedova contrae nuovo matrimonio;

d) se ritiene che le condizioni per il pagamento della rendita siano venute meno per altro motivo, e ne informa immediatamente la Cassa svizzera.

3. Nei casi previsti al paragrafo 2, lettera *b*), l'I.N.P.S. trasmette alla Cassa svizzera un atto notorio dal quale risulti il giorno della morte e, all'occorrenza, se esistono eredi aventi diritto al rateo dovuto. La Cassa svizzera comunica all'I.N.P.S. l'importo netto da pagare.

Articolo 13.

1. Le somme spettanti agli aventi diritto sono pagate in valuta italiana al cambio secondo il quale è stato effettuato l'accreditamento alla Direzione generale dell'I.N.P.S.

2. Se una rendita non può essere pagata, il suo importo è compensato in occasione del prossimo trasferimento.

Articolo 14.

1. A comprova dei pagamenti effettuati la Direzione generale dell'I.N.P.S., alla fine di ogni periodo di pagamento, restituisce alla Cassa svizzera un esemplare della distinta prevista nell'articolo 10, sulla quale essa indica le somme pagate e quelle non pagate, con i motivi del mancato pagamento.

2. Se il pagamento non è effettuato all'avente diritto ma ad una terza persona devono essere inoltre indicati:

a) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona che ha riscosso la rendita;

b) la qualità di tale persona (per esempio, rappresentante legale).

3. La Direzione generale dell'I.N.P.S. attesta sulla distinta che i pagamenti effettuati corrispondono alle somme indicate in franchi svizzeri e menziona il corso del cambio secondo il quale sono stati effettuati i pagamenti.

4. La Direzione generale dell'I.N.P.S. si rende garante della regolare esecuzione dei pagamenti e dell'esistenza in vita degli aventi diritto alla data del pagamento.

Articolo 15.

1. La Direzione generale dell'I.N.P.S. trasmette alla Cassa svizzera le attestazioni da questa richieste, rilasciate o autenticate dalle competenti autorità italiane.

2. La Direzione generale dell'I.N.P.S. è tenuta, per ogni avente diritto alla rendita svizzera e, in caso di rendita di vecchiaia per coniugi, anche per la moglie, a richiedere ogni anno, nel mese di dicembre, un certificato ufficiale di esistenza in vita e a trasmetterlo alla Cassa svizzera.

Articolo 16.

I cittadini italiani residenti in Italia, che ricevono una rendita dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, devono comunicare immediatamente alla sede provinciale competente

dell'I.N.P.S., ogni modifica della loro situazione personale o familiare che porti conseguenze sul diritto o sull'ammontare della pensione. La sede informa la Cassa svizzera per il tramite della Direzione generale dell'I.N.P.S.

Articolo 17.

1. Se un cittadino italiano, che riceverà già in Svizzera o in un terzo Paese una rendita dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, si trasferisce in Italia, deve presentare alla sede provinciale competente dell'I.N.P.S. una domanda per la continuazione del pagamento della rendita.

2. Per l'ulteriore pagamento della rendita si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 9 a 16.

C) TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Articolo 18.

1. Per il trasferimento dei contributi versati nell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti alle assicurazioni sociali italiane in virtù dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 5 a 8, 10 e 11 del presente Accordo.

2. Le domande di rendita presentate da cittadini italiani che non soddisfano le condizioni per il diritto alla rendita previste nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, sono considerate dalla Cassa svizzera come domande per il trasferimento dei contributi.

II. — *Cittadini svizzeri in Svizzera con diritto a una pensione o ad un rimborso di contributi o alla continuazione volontaria dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti.*

A) INOLTRO DELLE DOMANDE DI PENSIONE E DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI

Articolo 19.

1. I cittadini svizzeri residenti in Svizzera, che fanno valere un diritto a pensione dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, devono presentare domanda, in duplice copia, alla Cassa svizzera. Per tali domande devono essere adoperati formulari posti a disposizione della Cassa svizzera dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. Le dichiarazioni fornite dal richiedente sul formulario di domanda devono, per quanto sia in esso previsto, essere comprovate a mezzo di documenti validi o a mezzo di una corrispondente attestazione dell'autorità competente svizzera sul formulario stesso.

2. Le domande di pensione, che pervenissero ad un'autorità svizzera che non sia la Cassa svizzera, devono essere immediatamente inviate a quest'ultima.

3. Come data di presentazione della domanda di pensione vale il giorno in cui la domanda stessa perviene a una delle autorità indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 20.

La Cassa svizzera verifica, in quanto possibile, se la domanda è redatta in modo esatto e completo, attesta la validità dei documenti svizzeri allegati o la competenza delle autorità svizzere che hanno comprovato le dichiarazioni del richiedente sul formulario di domanda e inoltra la domanda con i documenti allegati alla Direzione generale dell'I.N.P.S.

Articolo 21.

La sede provinciale competente dell'I.N.P.S. decide sulla domanda e comunica la decisione, in duplice copia, alla Cassa svizzera per il tramite della Direzione generale dell'I.N.P.S. La Cassa svizzera trasmette una copia della decisione al richiedente.

Articolo 22.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera possono presentare ricorso contro le decisioni delle sedi provinciali competenti dell'I.N.P.S. o di altre autorità italiane competenti alla Cassa svizzera; tali ricorsi devono essere presentati in duplice copia. La Cassa svizzera annota sulle due copie del ricorso il giorno del loro arrivo e quello della comunicazione all'interessato della decisione impugnata e le trasmette immediatamente alla Direzione generale dell'I.N.P.S. per l'inoltro all'autorità italiana competente.

B) PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Articolo 23.

Le pensioni dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti sono pagate ai cittadini svizzeri in Svizzera ogni due mesi dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. per il tramite della Cassa svizzera.

Articolo 24.

La Direzione generale dell'I.N.P.S. trasmette alla Cassa svizzera, non oltre il decimo giorno del primo mese del periodo di pagamento previsto nell'articolo 23 e in duplice copia, una distinta dei pagamenti, nella quale per ogni caso di pensione sono in particolare indicati:

a) la natura della pensione;

b) il numero distintivo della pensione;

c) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo dell'avente diritto;

d) l'importo da pagare espresso in lire;

e) il periodo a cui si riferisce il pagamento.

Articolo 25.

1. All'atto in cui trasmette la distinta prevista nell'articolo 24, la Direzione generale dell'I.N.P.S. versa la somma necessaria per il pagamento delle pensioni all'Ufficio italiano dei cambi sul conto della Banca nazionale svizzera a favore della Cassa svizzera. Contemporaneamente la Direzione generale dell'I.N.P.S. invia alla Cassa svizzera un avviso di pagamento.

2. Con il versamento previsto nel paragrafo 1 l'I.N.P.S. è liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti degli aventi diritto alle pensioni.

Articolo 26.

1. Le pensioni sono pagate agli aventi diritto dalla Cassa svizzera all'inizio del secondo mese di ogni periodo di pagamento con le modalità previste per il pagamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

2. La Cassa svizzera sospende ogni pagamento nei casi seguenti:

a) se l'avente diritto trasferisce la sua residenza fuori della Svizzera;

b) se l'avente diritto è morto;

c) se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio;

d) se ritiene che le condizioni per il pagamento della pensione siano venute meno per altro motivo, e ne informa immediatamente la Direzione generale dell'I.N.P.S.

3. Nei casi previsti al paragrafo 2, lettera *b*), la Cassa svizzera trasmette alla Direzione generale dell'I.N.P.S. un atto notorio dal quale risulti il giorno della morte e, all'occorrenza, se esistono eredi aventi diritto al rateo dovuto. La Direzione generale dell'I.N.P.S. comunica alla Cassa svizzera l'importo netto da pagare.

Articolo 27.

1. Le somme spettanti agli aventi diritto sono pagate in valuta svizzera al cambio secondo il quale è stato effettuato l'accreditamento alla Cassa svizzera.

2. Se una pensione non può essere pagata, il suo importo e compensato in occasione del prossimo trasferimento.

Articolo 28.

1. A comprova dei pagamenti effettuati la Cassa svizzera, alla fine di ogni periodo di pagamento, restituisce alla Direzione generale dell'I.N.P.S. un esemplare della distinta prevista nell'articolo 24, sulla quale essa indica le somme pagate e quelle non pagate con i motivi del mancato pagamento.

2. Se il pagamento non è effettuato all'avente diritto ma ad una terza persona devono essere inoltre indicati:

a) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona che ha riscosso la pensione;

b) la qualità di tale persona (per esempio rappresentante legale).

3. La Cassa svizzera attesta sulla distinta che i pagamenti effettuati corrispondono alle somme indicate in lire e menziona il corso del cambio secondo il quale sono stati effettuati i pagamenti.

4. La Cassa svizzera si rende garante della regolare esecuzione dei pagamenti e dell'esistenza in vita dell'avente diritto alla data del pagamento.

Articolo 29.

1. La Cassa svizzera trasmette alla Direzione generale dell'I.N.P.S. le attestazioni da questa richieste, rilasciate o autenticate dalle competenti autorità svizzere.

2. La Cassa svizzera è tenuta, per ogni avente diritto alla pensione delle assicurazioni sociali italiane, a richiedere ogni anno, secondo le modalità e alla data previste per gli aventi diritto alle rendite dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, un certificato ufficiale di esistenza in vita e a trasmetterlo alla Direzione generale dell'I.N.P.S.

Articolo 30.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera, che ricevono una pensione dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, devono comunicare immediatamente alla Cassa svizzera per l'inoltro alla Direzione generale dell'I.N.P.S. ogni modifica della loro situazione personale o familiare che porti conseguenze sul diritto o sull'ammontare della pensione.

Articolo 31.

1. Se un cittadino svizzero, che riceveva già in Italia o in un terzo Paese una pensione dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, si trasferisce in Svizzera, deve presentare alla Cassa svizzera, una domanda per la continuazione del pagamento della pensione.

2. Per l'ulteriore pagamento della pensione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 23 a 30.

C) Rimborso dei contributi

Articolo 32.

1. Per il rimborso dei contributi versati nell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti previsto nell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione si applicano, per analogia, le disposizioni degli articoli da 19 a 28.

2. Le domande di pensione presentate da cittadini svizzeri che non soddisfano le condizioni per il diritto a pensione, previste nell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, sono considerate dall'I.N.P.S. come domande per il rimborso dei contributi.

D) Continuazione volontaria dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti

Articolo 33.

Le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del presente Accordo sono applicabili per analogia alle domande di continuazione volontaria dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti presentate ai sensi del numero 5 del Protocollo finale concernente la Convenzione.

III. — *Casi particolari*

Articolo 34.

1. I cittadini svizzeri, che non risiedono nè in Italia nè in Svizzera e che fanno valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, devono far pervenire una domanda, con la documentazione richiesta dalla legislazione italiana, direttamente all'I.N.P.S.

2. I cittadini italiani, che non risiedono nè in Svizzera nè in Italia e che fanno valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, devono presentare una domanda, con la documentazione richiesta dalla legislazione svizzera, direttamente alla Cassa svizzera.

3. L'I.N.P.S. nei casi previsti nel paragrafo 1, e la Cassa svizzera, nei casi previsti nel paragrafo 2, decidono sulla domanda, comunicano la loro decisione ed effettuano il pagamento delle prestazioni direttamente all'avente diritto in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra il Paese dell'ente debitore e il terzo Paese.

Articolo 35.

1. Se cittadini italiani residenti in Svizzera o in un terzo Paese non soddisfano le condizioni previste nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della Convenzione per il diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, la Cassa svizzera si mette in relazione con la Direzione generale dell'I.N.P.S. al fine di accertare se essi hanno o acquisteranno un diritto a pensione dell'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti.

2. In caso affermativo, la Cassa svizzera eseguisce il trasferimento dei contributi versati nell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del presente Accordo.

3. In caso negativo, i contributi saranno rimborsati, con il consenso della Direzione generale dell'I.N.P.S., direttamente all'interessato dalla Cassa svizzera.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 36.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti possono convenire che gli articoli da 5 a 17 si applichino in tutto o in parte nei confronti dei cittadini svizzeri residenti in Italia e gli articoli da 19 a 31 nei confronti dei cittadini italiani residenti in Svizzera.

Articolo 37.

1. La Cassa svizzera e la Direzione generale dell'I.N.P.S. si inviano reciprocamente le richieste di accertamenti necessari per la determinazione della prestazione o la continuazione del suo pagamento.

2. Le spese per esami medici, per ricoveri a scopo di osservazione e le spese di viaggio necessarie sono rimborsate dall'ente assicuratore obbligato secondo le tariffe valevoli per l'ente assicuratore delegato, su presentazione di una distinta ed entro due mesi dal suo arrivo.

Articolo 38.

Salvo quanto disposto nell'articolo 37, paragrafo 2, le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in particolare quelle per i trasferimenti e i pagamenti delle prestazioni, sono a carico degli enti assicuratori incaricati di tale attuazione.

Articolo 39.

I formulari previsti nel presente Accordo sono stabiliti di comune accordo dalle autorità amministrative supreme dei due Paesi.

Fatto a Berna, l'8 febbraio 1955, in doppio esemplare nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo parimenti fede.

Per l'Ufficio Federale delle Assicurazioni sociali
Arnold Saxer

Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
Egidio Reale

(6043)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro — Portafoglio dello Stato

271

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,82
1 dollaro Can.	624,625
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	91,082
1 Kr. Norv.	88,005
1 Kr. Sv.	121,155
1 Fol.	165,65
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,505
1 Fr. Sv. acc.	143,697
1 Lst.	1761,375
1 Marco ger.	149,795

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	216375	4.850 —	Fedeli *Adele* di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	Fedeli *Adelaide* di Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	535857	325,50	Mattei *Gina* di Gaetano, moglie di Rodano *Alberto*, dom. a Roma	Mattei *Angela* di Gaetano, moglie di Rodano *Adolfo Alberto*, dom. a Roma.
B. T. N. 5 % (1961)	860	81.500 —	Novellini *Ferruccio* e Virginia fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Turchetti Caterina fu Sigisberto vedova Novellini, dom. in Firenze	Novellini *Angelo Ferruccio* e Virginia fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	861	40.750 —	Come sopra	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	247560	80 —	Come sopra, con usufrutto a Turchetti Caterina fu Sigisberto vedova Novellini, dom. in Firenze	Come sopra, con usufrutto come contro.
B. T. N. 5 % (1959) Serie 32ª	2226	750 —	Mastropietro Fernando fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Marciano Eufemia vedova Mastropietro, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)	Mastropietro Fernando fu *Donato*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	359197	2.100 —	Bochicchio Margherita di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avigliano (Potenza), vincolata per dote e reddito militare pel matrimonio con Stolfi Carlo fu *Pietro*	Bochicchio Margherita di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avigliano (Potenza), vincolata per dote e reddito militare pel matrimonio con Stolfi Carlo fu *Pietrantonio*.
Id.	359198	8.400 —	Bochicchio Margherita di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avigliano (Potenza), dotale pel matrimonio con Stolfi Carlo fu *Pietro*	Bochicchio Margherita di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avigliano (Potenza), dotale pel matrimonio con Stolfi Carlo fu *Pietrantonio*.
Rendita 5 % (1935)	244929	21.670 —	Palumbo *Vincenza Teresa* e Sola o Sola Maria fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Scetta Maria Alberina fu Raffaele, dom. in Telese (Benevento), in parti uguali	Palumbo *Teresa Alberina* e Sola o Sola Maria fu Vincenzo, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(5821) Roma, addì 31 ottobre 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1031 — Data: 25 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pierluigi Luisa fu Tancredi e Pallotta Fernanda fu Ottavio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 196.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 28 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Sala Eugenio fu Febo — Titoli del Debito pubblico: al portatore — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7881 — Data: 28 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Martino Maria Gabriella fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 5 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Fabri Antonio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1086 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1287 — Data: 10 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana - Mantova — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Carpena Aristide — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 8 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Marco Andrea fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 8 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Pipitone Gaetano fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6035)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Banca popolare di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Castellazzo Bormida (Alessandria), in liquidazione, alla Banca popolare di Novara, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario della liquidanda azienda di credito.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 luglio 1955, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato con conseguente messa in liquidazione della Banca popolare di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Castellazzo Bormida (Alessandria);

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Novara, in data 29 giugno 1955;

Vista la deliberazione dei liquidatori della Banca popolare di Castellazzo Bormida in data 15 ottobre 1955;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di Castellazzo Bormida, di autorizzare quest'ultima a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Novara;

Dispone:

1. — La Banca popolare di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Castellazzo Bormida (Alessandria), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Novara, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti dei due enti in data 20 ottobre 1955 a rogito notar Mensi di Alessandria, registrata ad Alessandria il 20 ottobre 1955, al n. 1257, vol. 289.

2. — La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Novara, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della su menzionata Banca popolare di Castellazzo Bormida nel comune di Castellazzo Bormida (Alessandria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(6027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1949, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli Uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, registro Tesoro n. 18, foglio n. 379, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1955, registro Tesoro n. 16, foglio n. 247, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione della Commissione medesima;

Considerato che, a causa di improvvisa malattia, il capo sezione dott. Alfredo Di Nunzio, membro della Commissione anzidetta, si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori in corso della medesima e che pertanto devesi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cartolano, capo sezione del Ministero del tesoro, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del capo sezione dott. Alfredo Di Nunzio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 233. — GRIMALDI

(6148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione al diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel personale delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1955.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1955, con cui è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel personale delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1955;

Riconosciuta l'opportunità per sopravvenuta esigenza di modificare il diario delle prove scritte del concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1955, avranno luogo a Roma, in via Giulia n. 42 (presso il Liceo ginnasio « Virgilio ») alle ore 9 dei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dicembre 1955, anzichè alla stessa ora dei giorni 5, 6, 7, 9, 10 e 12 di detto mese, come era stato stabilito con il decreto Ministeriale 26 settembre 1955, citato nelle premesse.

Roma, addì 21 novembre 1955

Il Ministro: ROSSI

(6146)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di operai specializzati nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1954, registro n. 28 Finanze, foglio n. 66, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di operai specializzati (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, concorso indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954;

Considerato che l'ingegnere capo Maida dott. Salvatore non può, per motivi di servizio, attendere all'incarico di componente della predetta Commissione esaminatrice e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il primo ingegnere delle Imposte di fabbricazione Burragato dott. Guglielmo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di operai specializzati (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, in sostituzione dell'ingegnere capo Maida dott. Salvatore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1955
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 187. — BENNATI

(6129)

Graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 21 agosto 1954, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami ad otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1954, registro n. 28 Finanze, foglio n. 64, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti redatti dall'anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 368, del 24 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto col decreto Ministeriale 21 luglio 1954, citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Fraulini Arturo di Umberto	8,833	9 —	17,833
2. Peluso Paolino di Vincenzo	8,167	9,200	17,367
3. Bocchia Aldo di Romeo	8,667	8 —	16,667
4. Stabile Mario fu Mariano	7,667	7,500	15,167
5. Carpignano Luigi fu Natale	7,833	7 —	14,833
6. De Paris Oliviero di Vittorio	7 —	7,400	14,400
7. Sartini Giovanni di Francesco	7 —	6,500	13,500
8. Italiano Giuseppe di Angelo . .	7,333	6 —	13,333
9. Di Nunzio Dino di Dante . .	7 —	6,300	13,300

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 368, del 24 giugno 1954, i seguenti candidati:

1) Fraulini Arturo
2) Peluso Paolino
3) Bocchia Aldo
4) Stabile Mario
5) Carpignano Luigi
6) De Paris Oliviero
7) Sartini Giovanni
8) Italiano Giuseppe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1955
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 322. — BENNATI

(6130)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.